

COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRAPROFESSIONALI

Prestazione offerta da Fondo Sanitario Altea in favore dei dipendenti iscritti in copertura ai quali viene applicato il CCNL “Legno/Arredamento Industria Federlegno” (copertura che decorre dal 1°Ottobre 2018) e per i dipendenti ai quali viene applicato il CCNL “Lapidei Industria” (copertura che decorre dal 1°Gennaio 2020).

a) RICOVERO A SEGUITO DI INFORTUNIO PROFESSIONALE

- Indennità forfettaria riconosciuta pari a **€ 1.500,00** per un ricovero minimo di **4 notti** (non superiore a 10 notti);
- Indennità forfettaria riconosciuta pari a **€ 3.000,00** per un ricovero minimo di **11 notti** (non superiore a 30 notti);
- Indennità forfettaria riconosciuta pari a **€ 5000,00** per un ricovero superiore a **30 notti**.

LE INDENNITA' SOPRA INDICATE NON SONO CUMULABILI TRA LORO

b) RICOVERO A SEGUITO DI INFORTUNIO EXTRAPROFESSIONALE

- Indennità forfettaria riconosciuta pari a **€ 750,00** per un ricovero minimo di **4 notti** (non superiore a 10 notti);
- Indennità forfettaria riconosciuta pari a **€ 1.500,00** per un ricovero minimo di **11 notti** (non superiore a 30 notti);
- Indennità forfettaria riconosciuta pari a **€ 2.500,00** per un ricovero superiore a **30 notti**.

LE INDENNITA' SOPRA INDICATE NON SONO CUMULABILI TRA LORO

c) INVALIDITA' PERMANENTE SUPERIORE AL 40% A SEGUITO DI INFORTUNIO PROFESSIONALE

- Indennità forfettaria riconosciuta pari a **€ 15.000,00**.

Tale indennità non si somma con le precedenti indennità previste in caso di ricovero.

d) INVALIDITA' PERMANENTE SUPERIORE AL 40% A SEGUITO DI INFORTUNIO EXTRAPROFESSIONALE

- Indennità forfettaria riconosciuta pari a **€ 7.500,00**.

Tale indennità non si somma con le precedenti indennità previste in caso di ricovero

APPLICAZIONE TABELLA INAIL

Si precisa che ai fini liquidativi dei sinistri con esito di Invalidità Permanente, per la determinazione della percentuale di Invalidità Permanente, potrà essere utilizzata anche la tabella INAIL, di cui al D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965 e successive modifiche. La presente copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24.00 del 31/12/2020.

e) MORTE A SEGUITO DI INFORTUNIO PROFESSIONALE ED EXTRAPROFESSIONALE

- Capitale assicurato € 8.000,00.

f) ASSEGNO EXITUS A SEGUITO DI INFORTUNIO PROFESSIONALE ED EXTRAPROFESSIONALE E/O MALATTIA PROFESSIONALE (*):

Rimborso delle spese funerarie, su presentazione delle relative ricevute fiscali, nel limite di € 500,00.

() Per Malattie Professionali si intendono sia quelle previste nella tabella all. n° 4 al D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 e successive modifiche, che qualsiasi altra malattia ivi non compresa, ma di cui sia comunque provata la derivazione dalla professione o attività svolta dagli Assicurati dichiarata in polizza.*

Resta inteso che la presente estensione rimane soggetta all'applicazione della franchigia prevista dalla legge. La presente garanzia è operante per le malattie professionali insorte nel corso di validità del contratto.

Rimangono comunque escluse dalla copertura assicurativa la silicosi, l'asbestosi e le conseguenze dirette od indirette della trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure le radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

ATTENZIONE!

LA DENUNCIA DI INFORTUNIO O DECESSO DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 90 GIORNI DALLA DATA DI ACCADIMENTO DELL'EVENTO, all'Agenzia UnipolSai Assibruni: email: info@aldobruniassicurazioni.it – tel. 338.8200335

Lun. - Giov. 9,30/13,00 14,30/17,30 - Ven. 9,30/13,00

Per maggiori informazioni
contatta:
Agenzia UnipolSai Assibruni
tel. 338 8200335
email info@aldobruniassicurazioni.it